

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.1774 del 2001, proposto da VALESANO
Rosalba, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Petrullo,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea
Beccia, in Roma, Via Carlo Felice n.77,

contro

l'Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso la quale è per legge domiciliata, in
Roma, via dei Portoghesi, n.12;

e nei confronti

di Varetto Brunella, Rabezzana Giuseppe, Pelissero Emanuela,
Varetto Lorenzo, Bosco Enzo, Pirfo Elvezio e Fornari Ugo, non
costituitisi.

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte, Sez. I, n.995 del 26 settembre 2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura
dello Stato e vista la relativa memoria difensiva;

www.reform.it - Rete per l'assistenza all'Informazione,
all'Attività tecnico - amministrativa ed alla Formazione
dell'Amministrazione pubblica locale

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 26 giugno 2001 il
Cons. Giuseppe
Minicone;

Udito l'avv. dello Stato Aiello;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto
segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 3 luglio 2000, la sig.ra Rosalba Valesano impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, il diniego, opposto dall'Università degli studi di Torino, alla sua richiesta, inoltrata ai sensi dell'art.22 della L. n.241/90, volta a conoscere se taluni medici si fossero laureati in medicina presso il predetto ateneo e se avessero ivi conseguito la specializzazione, con la specificazione della relativa area. Premesso il suo interesse ad acquisire le suddette informazioni, dal momento che i medici indicati sarebbero stati a vario titolo coinvolti nella vicenda relativa al suicidio della figlia, avvenuto il 27 gennaio 1994, deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato, non ostando al soddisfacimento della richiesta la tutela della privacy, invocata dall'Università.

2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, pur riconoscendo la sussistenza, nell'istante, di un interesse personale e concreto all'accesso, ha respinto, tuttavia, il ricorso sul rilievo che, nella specie, non era necessario sacrificare il diritto alla riservatezza dei medici in questione, potendo l'interessata tutelare detto interesse attraverso la consultazione dell'Albo presso l'Ordine professionale dei medici, che è documento di carattere pubblico.

3. Avverso detta decisione ha proposto appello la sig.ra Valesano, sostenendo, da un lato, che le informazioni richieste non riguarderebbero dati sensibili, attinenti alla vita privata, in quanto concernenti requisiti per lo svolgimento di un'attività professionale; dall'altro, la contraddittorietà nella quale sarebbe incorso il primo giudice nel considerare informazioni riservate notizie desumibili da un documento pubblico.

Peraltro, ad avviso dell'appellante, ogni questione di riservatezza sarebbe superata dalla previsione normativa che garantisce comunque la visione degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere un proprio interesse giuridico.

4. Si è costituita l'Università intimata, chiedendo il rigetto del gravame.

www.reform.it - Rete per l'assistenza all'Informazione,
all'Attività tecnico - amministrativa ed alla Formazione
dell'Amministrazione pubblica locale

5. L'appello non può essere accolto.

6. E' assorbente, nel caso di specie, il rilievo che la domanda di accesso, rivolta dall'interessata all'Università di Torino, non era diretta a chiedere l'esibizione di documenti specificamente individuati in possesso dell'Amministrazione, ma a conoscere, in via esplorativa, se taluni soggetti (alcuni, peraltro, neppure indicati con i dati anagrafici completi) avessero conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso la stessa Università, se avessero perfezionato il corso di specializzazione e, in caso positivo, la tipologia della specializzazione conseguita.

In altri termini, lo strumento dell'accesso è stato utilizzato non per il fine suo proprio di prendere visione del contenuto di determinati documenti detenuti da una pubblica amministrazione, ma per conoscere se e quali atti esistessero presso l'Università interpellata, onde, non sussisteva, in apice, l'obbligo per quest'ultima, ai sensi dell'art.25 della legge n.241/90, di attivarsi per ricercare e fornire le notizie richieste, (cfr., in senso conforme, Cons. Stato, VI Sez. n.1346 del 30 settembre 1998).

7. Oltre tutto, le notizie in questione, come già fatto presente dalla stessa Università e riaffermato dal T.A.R., erano reperibili attraverso la consultazione degli Albi professionali esistenti presso il locale Ordine dei medici www.reform.it - Rete per l'assistenza all'Informazione, all'Attività tecnico - amministrativa ed alla Formazione dell'Amministrazione pubblica locale

chirurghi, che sono atti pubblici, nei quali sono indicati (cfr. art.3 DPR 5 aprile 1950 n.221) il titolo di base, i titoli di specializzazione, l'autorità, il luogo e la data del rilascio, ovverosia proprio gli elementi sui quali appunta il proprio interesse all'accesso la sig.ra Valesano.

8. Del resto, l'Ordine dei medici, nella sua lettera del 28 giugno 2000 - non impugnata dalla ricorrente per la parte in cui si rifiutava di fornire talune notizie -, ha, comunque, rappresentato a quest'ultima la facoltà di libera consultazione degli albi presso la Segreteria dell'Ordine stesso.

9. Per le considerazioni esposte, l'appello deve essere respinto.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 26 giugno 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI	Presidente
Sergio SANTORO	Consigliere
Paolo NUMERICO	Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	Consigliere
Giuseppe MINICONE	Consigliere Est.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art.55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla
presente è stata trasmessa al

Ministero.....
.....

a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto
1907 n.642

Il Direttore della Segreteria